

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a MARÌ CARLOTTA
Nato/a a [REDACTED] il [REDACTED]
Residente a [REDACTED]
Via [REDACTED] n° [REDACTED]
In qualità di Difensore civico regionale

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità;

Visti:

- L'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. disposizioni sull'organizzazione regionale";
- l'art. 9 Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25: "Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)";
- gli artt. 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

dichiara

- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, come indicate dalla citata normativa e richiamate nella scheda informativa allegata;
- di godere dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Si impegna, anche in riferimento all'allegato parere della Commissione I "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" (prot. AL.2018.36951 del 13/6/2018) che ha ritenuto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in relazione alla propria candidatura, a comunicare eventuali cause sopravvenute di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità.


Firma

SCHEDA INFORMATIVA

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

REQUISITI PER L'ELEZIONE

Art. 7 Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25: "Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)"

"Art. 7

Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale per un periodo di almeno cinque anni.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e 15, comma 4."

Art. 1 legge 154/1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale)

"1 Sono eleggibili a consigliere regionale, ... gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione."

Art. 3 commi 1 e 2 L.R. n. 24/1994

"Requisiti per le nomine

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267."

Nota: il riferimento al R.D.L. 375/1936 deve ora intendersi al D.lgs 385/1993: "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; il riferimento alla Legge 55/1990 deve ora intendersi al D.lgs. 235/2012: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 le Pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

INELEGGIBILITÀ

Art. 9, commi 1 e 2 L.R. n. 25/2003

“1. Non sono eleggibili a Difensore civico:

- a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
- b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione di comuni;
- c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
- e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1, lettere a), c) ed e) possono essere eletti solo se siano decorsi tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.”

INCOMPATIBILITÀ

Art. 9, comma 3 L.R. n. 25/2003

“3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.”

Art. 4 L.R. n. 24/1994

“1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.”

INCANDIDABILITÀ

Artt. 7, 15 e 16 D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (Vedi allegato)

“CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 15 - Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente

dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

ALLEGATO

Elenco dei reati che comportano l'incandidabilità alle elezioni regionali ex art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

Lett. a)	Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso)		
	Art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)		
	Art. 73 DPR 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)		
	Delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosivi ¹		
	Per il delitto di favoreggiamento personale o reale ² commesso in relazione a taluno dei predetti reati		
Lett. b)	Art. 51, comma 3-bis c.p.p.	Delitti ex 416, co. 6 c.p. (Associazione per delinquere)	<ul style="list-style-type: none"> - 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - 601 c.p. (Tratta di persone) - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) - art. 12, co. 3 bis D.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina)

¹ Indicativamente artt. 695 e ss. c.p., L. 895/1968 e L. 110/1975

² Cfr. artt. 378 e 379 c.p.

		Delitti ex 416, co. 7 c.p. (Associazione per delinquere)	<ul style="list-style-type: none"> - 600-bis c.p. (Prostituzione minorile) - 600-ter c.p. (Pornografia minorile) - 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico) - 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) - 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) - 609-bis c.p. (Violenza sessuale) - 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne) - 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne) - 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo)
--	--	--	--

			- 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)
		Delitti ex 416 c.p. (Associazione per delinquere)	<ul style="list-style-type: none"> - 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) - 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - 601 c.p. (Tratta di persone) - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) - 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso) - 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
		Delitti commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso	
		Delitti ex art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	
		Delitti ex art. 291-quater DPR 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	
		Delitti ex art. 260 D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	

	Art. 51, co. 3 ^{quater} c.p.p.	Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo ²
Let. c)	314 c.p. (Peculato)	
	316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)	
	316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	
	316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	
	317 c.p. (Concussione)	
	318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)	
	319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	
	319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	
	319-quater, co. 1 c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	
	320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	
	321 c.p. (Pene per il corruttore)	
	322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	
	322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	
	323 c.p. (Abuso d'ufficio)	
	325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)	
	326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)	
	331, co. 2 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)	
	334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)	

² Indicativamente DL 625/1979, DL 374/2001, DL 144/2005

	346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)	
Lett. d)⁴	coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)	
Lett. e)	coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo	
Lett. f)	Coloro che con provvedimenti definitivi sono sottoposti a misure di prevenzione ⁵ in quanto indiziati di appartenere ad associazioni ex art. art. 4, co. 1 lett. a) e b) d.lgs 159/2011	lett. a) ⑦ 416 bis c.p.
		lett. b) ⑦ art. 51, co. 3 bis c.p.p (v. sopra) ⑦ art. 12 quinquies, co. 1 DL 306/1992 (Trasferimento fraudolento di valori)

⁴ Per le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio cfr. artt. 357 e 358 c.p.

⁵ Misure di prevenzione personali (art. 6 d.lgs. 159/2011):

- sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
- divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale

Misure di prevenzione patrimoniali:

- sequestro (art. 20)
- confisca (art. 24)
- cauzione.garanzie reali (31)

Prot. AL.2018.36951 – 13/6/2018

Alla Presidente dell'Assemblea legislativa

(Rif. nota prot. AL.2018.31182 del 17 5 2018)

S E D E

6531 - Elezione del Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25).

(prot. 31182 del 17 5 2018)

Premesso:

- che, come indicato nella nota di assegnazione dell'oggetto, analogamente alla procedura seguita in occasione della precedente nomina nel 2013, la Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" provvede alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003, alla pronuncia motivata sull'ammissibilità e alla mera annotazione di eventuali situazioni d'ineleggibilità e incompatibilità per l'elezione del Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, fatta salva la possibilità di presentare ulteriori candidature fino al momento del voto;
- che con nota prot. 36170 del 08.06.2018 sono state trasmesse a questa Commissione assembleare le seguenti proposte di candidatura presentate da consiglieri regionali:

1) Carlotta MARÙ - prot. n. 35883 del 07.06.2018

proposta dai consiglieri Alan Fabbri, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci;

Omissis

...

- che il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale per un periodo di almeno cinque anni (articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2003). Deve, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale (articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1994);
- che i requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e inoltre nei confronti di coloro

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5757 - 5794 - Fax 051 527 5420

email SegrCommI@regione.emilia-romagna.it PEC ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/commissioni/comm-i

che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno solo dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1994);

la Commissione nella seduta del 12 giugno 2018 ha esaminato e dichiarato ammissibili con distinte votazioni, il cui esito è riportato in calce ad ogni nominativo, le seguenti proposte di candidatura con le motivazioni indicate per ciascuna:

Carlotta MARÙ

Dal curriculum si evince:

Laurea specialistica in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma nel 2010. Libera professionista e consulente *legal manager* presso D.E.C.I.BA (Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari) nel settore legale, bancario e amministrativo.

La Commissione ritiene sussistere il possesso dei requisiti previsti con 32 voti a favore (LN, PD, FDI, Misto/Facci), 5 contrari (M5S), nessun astenuto. I consiglieri Torri (SI) e Prodi (Misto) non partecipano al voto.

Omissis

...

Inoltre, premesso che non sono eleggibili a Difensore civico:

- a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
- b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione di comuni;
- c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
- e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione (articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 25 del 2003);

e che sussiste incompatibilità con la funzione di:

- a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- b) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- c) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio;

la Commissione evidenzia, rispetto ad entrambe le candidature, che l'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi

attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto (articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 25 del 2003).

Cordiali saluti

Il Presidente
Massimiliano Pompignoli